

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3835/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativo all'adeguamento dell'indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4045/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che fissa il trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado delle Comunità europee ⁽²⁾, e modifica pertanto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 nonché all'articolo 21 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1991:

- a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente : 55 270 franchi belgi,
— vicepresidente : 35 520 franchi belgi,
— commissario : 23 685 franchi belgi;

- b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente : 55 270 franchi belgi,
— giudice o avvocato generale : 23 685 franchi belgi,
— cancelliere : 21 600 franchi belgi;

- c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, è sostituito da 31 600 franchi belgi.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1991:

- a) gli importi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente : 23 685 franchi belgi,
— membri : 21 600 franchi belgi,
— cancelliere : 18 370 franchi belgi;

- b) l'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito da 28 820 franchi belgi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

⁽¹⁾ GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2426/91 (GU n. L 222 del 10. 8. 1991, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 1.